

**TERMINI DI SERVIZIO E
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO TECNICO
DELLA “FIERA INTERNAZIONALE DEL TÈ”
Approvato con Deliberazione G. C. nr. 41 del 12.02.2004**

INDICE

Capo I – disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Norme generali di partecipazione

Art. 4 – Assegnazione area espositiva, commerciale, somministrativa

Art. 5 – Quota di iscrizione

Art. 6 – Norme generali per lo svolgimento delle attività

Capo II – norme relative alla assegnazione in concessione delle aree espositive, commerciali, somministrative

Art. 7 – Criteri di assegnazione

Art. 8 – Orari

Art. 9 – Revoca dell’assegnazione

Art. 10 – Facoltà di recesso

Art. 11 – Sanzioni

Capo III – norme transitorie e finali

Art. 12 – Disciplina e sosta dei veicoli e transito dei pedoni

Art. 13 – Abrogazione di norme precedenti

Art. 14 – Poteri di vigilanza

Art. 15 – Modifiche al presente regolamento

Art. 16 – Disposizioni finali

Nota introduttiva

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Centro Culturale Compitese (in seguito denominato C.C.C.) ha emesso queste linee guida tecniche relative alla Fiera Internazionale del Tè al fine di assicurare che tutti gli espositori, venditori, somministratori ed i visitatori possano beneficiare di condizioni ottimali riguardo a confort e sicurezza.

Tutte le prescrizioni, tutte le normative sulla sicurezza e quant’altro contenuto in questo regolamento sono state elaborate con le autorità competenti e sono vincolanti per tutti i venditori e/o gli espositori e/o somministratori.

Nell’interesse di tutti può essere impedita l’apertura di uno stand se si evidenziano difetti o inadempienze che non possono essere risolte prima dell’apertura della mostra.

Il C.C.C. e le altre autorità competenti si riservano il diritto di formulare altre prescrizioni in materia di sicurezza ritenute necessarie.

Il C.C.C. si riserva il diritto di procedere a modifiche al regolamento, ad oggi in vigore, senza preavviso.

CAPO I – disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare esplicita il regolamento per l'accesso al settore commerciale e disciplina lo svolgimento delle attività espositive, somministrative e di vendita nelle aree appositamente destinate all'interno della Fiera Internazionale del Tè, che si svolge annualmente a Pieve e S. Andrea di Compito. Nel 2019 si svolgerà nei giorni 23 e 24 del mese di Marzo.
2. Il luogo di svolgimento della mostra con indicate le aree destinate all'esposizione, alla vendita e alla somministrazione è evidenziato nella planimetria che il C.C.C. metterà sul sito internet (www.fierainternazionaledelte.com) prima dell'inizio della Fiera stessa.
3. **E' ammessa la sola vendita, esposizione e somministrazione di oggetti e/o alimenti e/o bevande che concernano il tè, la sua attrezzatura la sua cultura e l'Oriente in generale.**
4. Il regolamento sopra indicato ha validità triennale e viene aggiornato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno ed in ogni momento per motivi di pubblico interesse o necessità, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Art. 2 – Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

1. la riqualificazione dell'area espositiva, commerciale e somministrativa mediante un'equa distribuzione degli spazi.
2. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci.
3. La diffusione della cultura del tè in Italia.
4. Vietare qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla mostra pur garantendo il libero mercato.

Art. 3 – norme generali di partecipazione

1. Possono essere ammesse a partecipare alla Fiera le aziende italiane regolarmente iscritte alla CCIAA che rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati, consorzi, Società e Associazioni. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere, di volta in volta, concordati in sede di ammissione alla mostra. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente regolamento. Il termine "azienda" indicato, vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare.
2. La richiesta di partecipazione alla mostra è avanzata esclusivamente con l'inoltro del "Contratto di Partecipazione" che deve essere inviato via raccomandata, in busta chiusa, nei termini previsti ed in esso indicati insieme alla prova di avvenuto pagamento della Commissione di Servizio 1 o Commissione di Servizio totale (dove per Commissione di Servizio si intende la cifra totale dovuta al C.C.C. per la partecipazione alla Fiera come meglio descritta sul sito internet). I termini di pagamento, meglio specificati sui contratti e sul sito internet, prevedono il versamento del 50% del totale dovuto per la partecipazione alla Fiera (detto

Commissione di Servizio 1) al momento dell'accettazione del Contratto di Partecipazione da parte dell'espositore/venditore/somministratore. Questo 50% non potrà in alcun modo essere rimborsato e dovrà essere versato tramite bonifico bancario. Il restante 50% (Commissione di Servizio 2) andrà versato con le stesse modalità entro e non oltre il 15 Febbraio 2019. Sono prese in considerazione, prioritariamente le domande di ammissione pervenute nei termini stabiliti debitamente compilate e sottoscritte. Per quanto riguarda la data di presentazione fa fede il timbro di spedizione postale o di protocollo in caso eventuale di consegna a mano.

3. Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'azienda con l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale. Il C.C.C. si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto od in parte, le richieste delle aree espositive, commerciali, somministrative od altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.
4. Sono escluse le aziende che non sono in regola con il pagamento dovuto al C.C.C.; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele e proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato le norme indicate nel presente regolamento ed in generale le norme nazionali che disciplinano le mostre e le esposizioni; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende.
5. L'ammissione alla Fiera è, comunque, subordinata all'accettazione della domanda di ammissione da parte del C.C.C. che delibera con giudizio insindacabile. In caso di rifiuto dello stesso C.C.C. non sarà, in alcun caso, tenuto a specificarne i motivi, né incorrerà per questo in alcuna responsabilità.

Art. 4 – Assegnazione aree espositive e commerciali date in concessione

1. Le aree espositive e commerciali avranno, di norma, un metraggio minimo complessivo di mq 9 (coperti) che può variare in relazione alle realtà operative del momento come indicato ai successivi punti 2 e 3. Venditori e espositori potranno chiedere un'area più grande (circa mq. 15) ai prezzi e condizioni riportate sul sito internet. Le aree somministrative avranno, di norma, un metraggio, coperto, minimo complessivo di 25 mq.
2. Il luogo dove saranno dislocati tali spazi è individuato ogni anno dal C.C.C. in base alle disposizioni delle aree di proprietà del Comune di Capannori o concesse in comodato d'uso temporaneo da privati.
3. L'assegnazione delle aree espositive e commerciali viene decisa dalla C.C.C. tenuto conto delle esigenze gestionali, funzionali, tecniche, progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva della mostra. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi il C.C.C. può essere costretto ad assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.
4. Il C.C.C. si riserva, comunque e in qualsiasi momento, la possibilità di modificare, ridurre e cambiare l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore-venditore ad indennità e risarcimenti.
5. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o la parte della superficie espositiva e commerciale assegnata.
6. Non è permesso ospitare nell'area espositiva e commerciale assegnata altre aziende o esporre prodotti diversi da quelli indicati nella domanda di ammissione senza preventivo accordo con il C.C.C.

7. Una parte dell'area espositiva e commerciale assegnata agli espositori-venditori deve rimanere per tutta la durata della manifestazione adibita alla Fiera.
8. L'assegnazione degli spazi espositivi e commerciali ha durata corrispondente al periodo di svolgimento della Fiera.
9. Le assegnazioni hanno efficacia solo se accompagnate dalla prova del pagamento del saldo della quota stabilita.

Art. 5 – Quota di iscrizione

1. L'ammissione alla mostra è subordinata al versamento dell'intera quota di partecipazione prevista.
2. Il C.C.C. rilascerà il "pass di entrata" solo ad avvenuto pagamento.
3. Nel caso in cui non venga provveduto al previsto pagamento nei termini fissati, Il C.C.C. potrà procedere per vie legali.

Art. 6 – Norme generali per lo svolgimento delle attività

1. L'area espositiva, commerciale e somministrativa (di seguito denominata anche area stand o stand) viene di norma consegnata provvista di copertura per mq 9 ma priva di ogni tipo di allestimento, tranne un tavolo e una sedia (due tavoli e due sedie in caso somministratore o di venditore/espositore con stand "doppio" cioè di 15 mq.). L'espositore-venditore-somministratore deve contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli individuabile mediante un numero e delimitata da segni visibili. Tutto quanto allestito od esposto oltre tale limite verrà fatto rimuovere. In nessun caso possono essere occupati spazi destinati al pubblico passaggio ed ai mezzi di soccorso pubblico.
2. Le scritte applicate allo stand ed agli oggetti, i logo ed i nomi delle società, le bandiere o altro, non possono di norma eccedere in altezza ml. 2,50. In ogni caso non possono essere applicate pubblicità sul lato dello stand che si affaccia sugli stand contigui. Non è possibile attaccare o fissare tali elementi alle pareti degli stand se questi dovessero avere fissaggi permanenti o la cui rimozione può causare danni alla struttura.
3. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è posta esclusivamente a carico dell'espositore-venditore, il quale esonera espressamente il C.C.C. per i danni che possono derivare a causa di difetti di progettazione e di costruzione.
4. L'area espositiva e commerciale assegnata deve essere mantenuta pulita da qualsiasi rifiuto. All'interno dalla stessa devono essere collocati appostiti contenitori per i rifiuti solidi urbani.
5. Il C.C.C. attua un sistema di raccolta differenziata: la zona ecologica prevede un container per la carta, uno per il materiale organico ed uno per nylon, polistirolo ecc. Nel corso delle fasi di montaggio e smontaggio, gli espositori-venditori devono depositare in tale sito i diversi materiali residui introducendoli nei diversi container. Piccole quantità possono invece essere depositate nei cassonetti che sono stazionati in via della Pieve davanti al parcheggio dei pullman. Per coloro che abbandonano, in prossimità dello stand, grandi quantità di materiale, gli addetti al controllo provvedono ad informare il C.C.C. che procede informando l'azienda sulla necessità di liberare la piazzola.
6. Durante le fasi della Fiera, invece, l'espositore-venditore-somministratore deve munirsi di sacchetti di diverso colore in cui conferire separatamente, carta, organico e rifiuti vari. Al termine della giornata i sacchetti devono essere introdotti negli appositi container sopra descritti.
7. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci e delle attrezzature possono accedere all'area espositiva e commerciale assegnata prima dell'inizio della mostra e vi

devono rimanere esclusivamente per le operazioni di carico e scarico. Per il rifornimento delle merci o il trasporto di eventuali attrezzature, l'accesso all'area espositiva, commerciale, somministrativa è consentito dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di ogni giorno di mostra. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area espositiva e commerciale assegnata.

8. Le merci esposte devono recare su di sé, in maniera chiara e leggibile, il prezzo di vendita, che non potrà essere variato durante tutto il periodo di svolgimento della mostra.
9. Per l'allestimento dello o degli stand dovranno essere adottate soluzioni adeguate al carattere sobrio della Fiera.
10. Non è ammessa l'introduzione, negli stand e nell'area della Fiera di apparecchi riproduttori del suono, videoregistratori, radio, televisori, apparecchi di proiezione fotografica e cinematografica etc., se non con permesso scritto del C.C.C.
11. E' assolutamente vietato danneggiare le attrezzature di proprietà del C.C.C. le strutture fisse poste negli stand messe a disposizione, imbrattare con vernici, colla e nastri adesivi, effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati dal C.C.C., allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, etc.), effettuare scavi, modifiche nelle zone espositive e commerciali, effettuare lavori di qualsiasi genere che comportino varianti allo stato dello stand.
12. Il C.C.C. provvede, ai soli fini del buon andamento della Fiera, ad un servizio di vigilanza generale delle aree espositive e commerciali, senza però assumere nessuna responsabilità per furti, danneggiamenti o rischi di qualsiasi natura. La sorveglianza e la custodia delle aree espositive, commerciali e somministrative durante l'orario di svolgimento della manifestazione e quindi, anche durante l'allestimento e disallestimento degli stand, compete ai rispettivi espositori. Il C.C.C. garantisce la sorveglianza nei fine settimana, al di fuori degli orari della Fiera, come di seguito riportato:
 - dalle ore 20,00 di ogni Venerdì alle ore 08,00 del Sabato;
 - dalle ore 20,00 del Sabato alle ore 08,00 della Domenica.
 -
13. A carico degli espositori-venditori è pure ogni eventuale imposta di pubblicità che dovesse essere applicata dai competenti uffici del Comune di Capannori.

CAPO II – norme relative all'assegnazione delle aree espositive e commerciali

Art. 7 – criteri di assegnazione

1. Per avere in assegnazione un'area espositiva, commerciale o somministrativa, gli interessati devono far pervenire, alla Segreteria della Fiera, il Contratto di Partecipazione indirizzato alla suddetta presso Coop. Centro Culturale Compitese Via Fonda 1, 55062 Pieve di Compito (LU) indicato, secondo quanto precedentemente previsto all'art. 3 del presente regolamento.
2. Il C.C.C. sulla base dei Contratti di Partecipazione pervenuti, ed a suo insindacabile giudizio, redige una graduatoria, decidendo autonomamente il criterio di scelta.
6. L'assegnatario deve provvedere al pagamento della quota di iscrizione entro i termini dovuti. Il mancato pagamento comporta la decadenza dall'assegnazione dell'area espositiva e commerciale e l'annullamento dell'eventuale presenza.

Art. 8 – orari

1. L'assegnatario dell' area espositiva, commerciale e somministrativa deve provvedere a collocare le proprie merci ed attrezzature nello stesso a partire dalle

ore 18.00 del venerdì e provvede al suo sgombero entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello di chiusura della mostra.

Art. 9 – revoca dell’assegnazione

1. L’assegnazione dell’area espositiva e commerciale è revocata anche nei seguenti casi:
 - a. Motivi di pubblica necessità;
 - b. Nel caso in cui vengano posti in vendita ed esposti prodotti non previsti dall’art. 1 comma 3° del presente regolamento;
 - c. Nel caso in cui il somministratore non abbia i requisiti per farlo o i prodotti somministrati non siano idonei alla somministrazione;
 - d. Nel caso in cui non venga rispettato quanto stabilito dall’art. 5 comma 3° del presente regolamento.
2. Dopo aver avuto notizia della revoca, l’assegnatario deve provvedere, a propria cura e spese, a sgomberare la superficie occupata. Non provvedendovi l’espositore-venditore-somministratore sarà provveduto d’ufficio, con addebito del costo totale dello sgombero e pulitura dell’area a carico dell’inadempiente. La revoca non dà diritto al rimborso della quota di partecipazione versata al C.C.C.

Art. 10 – facoltà di recesso

L’espositore-venditore assegnatario dell’area espositiva, commerciale o somministrativa, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non possa intervenire, potrà recedere documentando tale impedimento e dandone comunicazione al C.C.C. con lettera raccomandata A.R. – telefax – telegramma – almeno 10 giorni prima della data di inizio della mostra, ferma restando l’acquisizione al C.C.C. della quota della Commissione di Servizio 1. In tale ipotesi il C.C.C. potrà disporre dell’area espositiva e commerciale, anche assegnandola ad altri espositori-venditori.

Sulle valutazioni delle cause che impediscono la partecipazione dell’espositore-venditore-somministratore giudicherà insindacabilmente il C.C.C.. Se l’espositore-venditore-somministratore non darà comunicazione di recesso e non appronterà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della quota residua, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dal C.C.C.. Pure in questa ipotesi, il C.C.C. potrà in ogni modo disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori. Il C.C.C. potrà recedere a propria discrezione dall’organizzare la Fiera sino a due settimane prima della data di apertura e, per motivi attinenti all’organizzazione della mostra ed al suo regolare svolgimento, sino al giorno di apertura.

In tale ipotesi il C.C.C. non sarà tenuta ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota di partecipazione eventualmente già incassata.

Art. 11 – sanzioni

1. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell’art. 7 del Decreto Legislativo 18/2/2000 n. 267, come introdotto dall’art. 16 della Legge 16/1/2003 n. 3, che prevede il pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00);
2. Per la violazione dell’art. 6 comma 1°, si applica una sanzione da € 166,00 (centosessantasei/00) a € 500,00 (cinquecento/00). Per la stessa violazione è

- prevista la rimozione immediata degli ingombri a cura del titolare. Se lo stesso non provvede, si procede alla rimozione con addebito delle relative spese;
3. Per la violazione dell'art. 6 comma 4°, si applica una sanzione da € 40,00 (quaranta/00) a € 500,00 (cinquecento/00). Per la stessa sanzione è prevista la rimozione immediata dei rifiuti;
 4. Per la violazione dell'art. 6 comma 7°, si applica una sanzione da € 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00), fatte salve eventuali responsabilità in materia civile e penale.
 5. Per la violazione dell'art. 5 comma 8°, si applica la sanzione prevista dall'art. 22 comma 3° del Decreto Legislativo n. 114/1998 (N.D.R. da € 516,00 a € 3.098,00).
 6. Per la violazione dell'art. 6 comma 9°, si applica la sanzione da € 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00), oltre allo smontaggio delle attrezzature non consentite, con addebito delle spese.
 7. Per la violazione dell'art. 6 comma 10°, oltre la revoca prevista dalla lettera C dell'art. 9, è prevista la sanzione da € 166,00 (centosessantasei/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
 8. Per la violazione dell'art. 8 comma 1°, relativamente allo sgombero dell'area, si applica una sanzione da € 166,00 (centosessantasei/00) a € 500,00 (cinquecento/00). Per la stessa violazione è prevista la rimozione immediata dei veicoli e degli ingombri, con addebito delle spese.
E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, per tutte le violazioni.

CAPO III – norme transitorie e finali

Art. 12 – disciplina e sosta dei veicoli e transito dei pedoni

La disciplina e la sosta dei veicoli, così come il transito dei pedoni, nell'area di svolgimento della manifestazione, è regolamentata, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti del presente regolamento, anche ai sensi dell'art. 7 del C.D.S.

Art. 13 – abrogazione di norme precedenti

E' abrogata qualsiasi norma o disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Art. 14 – Poteri di vigilanza

Il C.C.C. vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali di partecipazione. Si richiama all'attenzione dell'espositore-venditore-somministratore che l'inosservanza delle norme o l'infrazione dei divieti può comportare l'immediata chiusura dell'area espositiva, commerciale e somministrativa ed il ritiro dei pass per i mezzi, il tutto senza diritto alcuno dell'espositore-venditore a rimborsi di sorta.

Art. 15 – Modifiche al presente regolamento

Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovesse modificare la normativa del presente regolamento si intenderà automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché il regolamento non sia stato modificato o variato su tali punti. Inoltre è facoltà del C.C.C. adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni, e che l'espositore-venditore-somministratore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, HACCP, leggi sulla somministrazione di alimenti e bevande,

prevenzione infortuni e danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi procedimenti potranno essere portati a conoscenza degli espositori-venditori-somministratori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate.

Art. 16 – disposizioni finali

1. La **Fiera Internazionale del Tè** è alla sua prima edizione nell'anno 2019, edizione a cui si riferisce questo regolamento.
2. I reclami di qualsiasi natura concernenti l'organizzazione e lo svolgimento della Fiera saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. e pervenuti al C.C.C. entro il giorno di chiusura della Fiera stessa. Le decisioni che prenderà in merito il C.C.C. saranno definitive ed inappellabili.
Per qualsiasi controversia è stabilito il Foro di Lucca come competente in via esclusiva a giudicare.